

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, ANCHE AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI RHO (MI), TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI, CON L'INSEDIAMENTO DI NUOVE FUNZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, PER L'EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA E PER LE "EX CARCERI", CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.

CIG 9360528810

CUP C44E21000120005

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 2

In merito alla presente procedura, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti:

- Con riferimento all'opzione di affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, si chiede conferma che in caso venga attivata l'opzione sarà richiesta sia la verifica del progetto definitivo sia la verifica del progetto esecutivo, e che quindi non sia previsto lo stralcio di uno dei due livelli progettuali;
- Con riferimento alla facoltà di chiedere il parere di competenza in caso di varianti in corso d'opera, si chiede conferma che tale richiesta non sia riconducibile all'Operatore Economico accreditato secondo la 17020, in quanto riconducibile ad attività di consulenza, in particolare per la "trasmissione in relazione a: propria interpretazione delle cause di variante", e quindi incompatibile con l'accreditamento.

RISPOSTA N. 2

Con riferimento al primo quesito proposto, si conferma che l'opzione di affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo verrà esercitata per entrambi i livelli di progettazione, che saranno affidati mediante appalto integrato di progettazione ed esecuzione. Ciò posto, si precisa che, qualora la Stazione Appaltante decidesse di omettere il livello di progettazione definitiva, la verifica verrà affidata solo sul progetto esecutivo; in tale ipotesi, il corrispettivo della verifica terrà conto anche del livello di progettazione omissivo (cfr. Comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2022).



Circa il secondo quesito proposto, in merito alla facoltà del RUP di chiedere il parere di competenza del soggetto verificatore in merito all' *"interpretazione delle cause di variante"*, come previsto al secondo punto elenco dell'art. 5 del Capitolato prestazionale, si precisa che tale punto elenco, per un mero errore materiale, è stato separato da quello successivo e che pertanto la previsione in parola deve intendersi formulata come segue: *"In tal caso il Verificatore è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 15 giorni dalla trasmissione in relazione a:..... propria interpretazione delle cause di variante in riferimento a fatti e cause non rinvenibili al momento della verifica dei livelli di progettazione"*.

Posto quanto sopra, si chiarisce inoltre che il termine *"interpretazione"*, come riportato nel suddetto articolo 5, va inteso come spiegazione da parte del verificatore delle cause della variante alla luce di fatti o eventi sopravvenuti rispetto al momento dello svolgimento della verifica, e non come attività consulenziale o parere.

Si conferma quindi che non sussiste alcuna incompatibilità tra la richiesta contenuta nel secondo punto elenco dell'art. 5 del Capitolato e l'attività di accreditamento.

Il RUP

Arch. Ciro Mariani

(documento firmato digitalmente)